

**Lotto 6)**  
**SCHEMA DI**  
**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE**

stipulata tra la Spettabile

FONDAZIONE EDMUND MACH  
Via E. Mach,1 38010 San Michele all'Adige  
P. IVA 02038410227

e la

-----

( di seguito denominata Società )

Decorrenza: ore 24,00 del 31.12.2012

Scadenza: ore 24,00 del 31.12.2016 S.T.R.

Scadenza rate annuali: al 31.12 di ogni anno

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per Società	:	la Compagnia assicuratrice
per Contraente	:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
per Assicurato	:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
per Polizza	:	il documento che prova l'assicurazione
per Premio	:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
per Rischio	:	la probabilità che si verifichi il sinistro
per Sinistro	:	il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia per il quale è prevista l'assicurazione
per Indennizzo	:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro
per Broker	:	il mandatario Inser spa incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società
per N.C.d.S.	:	Nuovo Codice della Strada

### **Capitali Assicurati**

La garanzia è prestata per € 25.000,00 per sinistroe per singolo assicurato senza limitazioni annue, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nell'evento.

### **Garanzie prestate al punto 1 dell'art 2.4**

n. 6 veicoli assicurati

### **Garanzie prestate al punto 2 e 3 dell'art 2.3 del capitolato tecnico /polizza tipo**

**Preventivo retribuzioni annue dei dipendenti e degli amministratori, esclusi gli insegnanti  
Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni)**

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 1) Norme che regolano l'assicurazione in generale**

#### 1.1 Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

#### 1.2 Pagamento del premio ed effetto dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta.

Prevvia comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

#### 1.3 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, cui le parti sono tenute, possono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telex e simili) indirizzata all'altra parte anche tramite la Spettabile Inser S.p.A. Broker cui l'Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### 1.4 Dichiarazioni inesatte del Contraente

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni della Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonchè l'annullamento dell'assicurazione ai

sensi dell'art.1892 C.C.

#### 1.5 Aggravamento del rischio

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento comportante un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modifica delle condizioni di premio in corso.

Nel caso che la Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art.1898 del C.C.

#### 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso.

### **Art. 2) Condizioni che regolano l'assicurazione**

#### Art. 2.1 Assicurato

Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

- Fondazione Edmund Mach limitatamente al punto 2.4 - 2.
- Tutti i dipendenti dell'Ente compresi il Presidente ed i Consiglieri ed i dipendenti della Provincia Autonoma di Trento messi a disposizione della Fondazione.

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse della Fondazione Edmund Mach.

#### 2.2 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonchè extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente.

La garanzia non sarà operante nei seguenti casi:

- se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio ed alle mansioni cui sono adibite le persone assicurate;
- se sussiste conflitto di interessi tra la Contraente e le figure assicurate.

#### 2.3 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
    - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
    - per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
    - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
    - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
  3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società nei modi e nei termini del successivo art. 2.11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
  4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
  5. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
    - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
    - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

#### 2.4 Assicurati e spese comprese nell'assicurazione

Le garanzie previste all'Art. 2.2 delle Condizioni che regolano l'assicurazione vengono prestate:

1. ai conducenti autorizzati per i casi assicurativi relativi ai veicoli indicati in polizza e connessi alla circolazione:
  - a. le garanzie valgono per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidenti stradali. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;
  - b. l'opposizione in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Società il provvedimento, in originale, entro 10 giorni dalla data di notifica dello stesso;
  - c. l'attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo;
  - d. l'assistenza in sede di interrogatorio avanti l'organo di polizia inquirente;
  - e. Le garanzie sopra esposte sono prestate, anche in seguito alla violazione dei sotto elencati Articoli del Nuovo Codice della Strada:
    - Art. 142/9/12: Limiti di velocità;
    - Art. 143/12: Posizione dei veicoli sulla carreggiata;
    - Art. 145/11: Precedenza;
    - Art. 147/6: Comportamento ai passaggi a livello;
    - Art. 148/16: Sorpasso;
    - Art. 176/22: Comportamento durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Quando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è prevista al

verificarsi di più infrazioni ed una o più di queste sono state commesse antecedentemente alla data di validità delle presente polizza, l'indennizzo viene prestato in proporzione.

La Società si riserva il diritto di revocare l'estensione prevista al punto e. nel caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Nuovo Codice della Strada e/o al relativo Regolamento.

In deroga all'art. 2.2 la garanzia opera per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto.

2. Per la tutela dei diritti dell'Assicurato, qualora a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento della propria attività - a titolo esemplificativo e non limitativo: **Fondazione esercente scuola agraria con internato e laboratorio di ricerca e analisi, proprietario e/o conduttore e/o affittuario di aziende agricole, produzione e commercializzazione di vini, distillati e spumanti** :
- a. subisca danni extracontrattuali dovuti a fatti illeciti di terzi;
  - b. debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempimenti contrattuali, proprie o di controparte per le quali il valore della lite sia superiore a Euro 250,00 relative a :
    - forniture di beni o prestazioni di servizi da lui commissionate e/o ricevute;
    - locazione o proprietà di immobili ove viene svolta l'attività;
    - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro matricola;
  - c. per vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato con il limite di sei denunce per ciascun anno assicurativo. Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo di lite previsto al punto b.  
Per i recuperi di cui sopra, che non siano in contestazione, l'estensione territoriale viene allargata ad Austria, Germania e Svizzera, oltre al territorio della Repubblica Italiana.
  - d. spese di resistenza per azioni avanti il giudizio ordinario o al T.A.R.
3. Per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subito dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
- a. per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa, patrimoniale, contabile o penale aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'Assicurato stesso;
  - b. per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie;
  - c. per il legale della controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell'Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga di cui all'art. 1916 C.C.

#### 2.5 Esistenza di altre coperture

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile in conseguenza di polizza R.C. stipulata dal Contraente e/o singolo Assicurato relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal singolo contratto opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione.

#### 2.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali o di

- procedimento penale;
- in tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

### 2.7 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sussistendo imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
- b) per la conseguente detenzione di sostanze radioattive;
- c) per ed in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche;
- h) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (Art. 186 N.C.d.S.), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (Art. 187 N.C.d.S.) o per violazione dell'Art. 189, comma 1, N.C.d.S. (comportamento in caso d'incidente);
- i) per materia fiscale;
- j) per diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- k) per vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi, quando l'Assicurato sia un operatore medico sanitario dipendente ospedaliero;
- l) per vertenze con Istituti e Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- m) per controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- n) per controversie e rapporti fra Soci e/o Amministratori;
- o) per controversie di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- p) per operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.

### 2.8 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Il contratto decorrerà dalle ore 24.00 del 31.12.2012 e scadrà alle ore 24.00 del 31.12.2016 con scadenza annuali poste al 31.12 di ogni anno. Il contratto cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia all'Assicurato è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

### Art. 2.9 Capitali Assicurati

La garanzia è prestata per € 25.000,00 per sinistro e per singolo assicurato senza limitazioni annue, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nell'evento.

### 2.10 Calcolo del premio



Il premio lordo annuo è stabilito in base ad elementi variabili.

1. Per le garanzie prestate al punto 1 dell'art. 2.4 l'assicurazione è valida per gli autoveicoli indicati in polizza al momento della sua stipulazione, alla fine dell'annualità assicurativa la Società procederà in base ai dati forniti dal Contraente alla regolazione del premio, calcolando i ratei all'effettivo periodo di copertura prestata per ogni singolo veicolo assicurato. nel caso di eventuali variazioni.
2. Per le garanzie prestate al punto 2 e 3 dell'art. 2.4:  
premesse che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via presuntiva nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.  
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati, relativi allo stesso periodo, necessari per la regolazione del premio.  
Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 120 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società.

#### 2.11 Denuncia del sinistro e comunicazioni alla Società

La Contraente, una volta a conoscenza del ricevimento di un atto giudiziale dal quale possa conseguire una controversia che impegni la garanzia prestata, ovvero di un fatto che interessi la copertura assicurativa, deve fare denuncia di sinistro alla Società o al Broker a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), telex, telefax od altro mezzo certo.

Nella denuncia di sinistro, la Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

#### 2.12 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 2.11.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con la Società. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal

Presidente del Tribunale di Trento a norma dell'art.2.21. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 1 anno dalla cessazione del contratto.

### 2.13 Liquidazione delle spese

La Società liquiderà all'Assicurato o alla Contraente solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento del danno per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato o della Contraente, spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art.1916 del Codice Civile.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato o la Contraente al pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato o della Contraente le somme dovute per:

- pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- le multe e le ammende.

### 2.14 Obblighi della società nella gestione dei sinistri

La Società è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati con frequenza semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza.

### 2.15 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

### 2.16 Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Trento

### 2.17 Broker incaricato

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è Inser SpA.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

La remunerazione del broker è a carico della compagnia che si aggiudica l'appalto e le commissioni riconosciute al broker incaricato sono quantificate in percentuale sul premio imponibile nella misura pari al 10% (dieci per cento).

La remunerazione del broker, è potenzialmente soggetta a variazioni, anche in riduzione, in seguito all'aggiudicazione del servizio di brokeraggio a condizioni economiche differenti rispetto a quelle attualmente in essere. In tal caso, proporzionalmente, varierà anche il premio lordo di ciascuna polizza.

La remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, all'Impresa aggiudicataria.

#### 2.18 Coassicurazione e Delega - Estratto Unico - Opzionale

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

#### 2.19 - Tracciabilità dei flussi

L'assicuratore ... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2.20 Elenco veicoli assicurati

per i conducenti dei veicoli sotto elencati autorizzati dalla Contraente:

Chrysler Voyager CW010RF

Passat SW BZ878PV

Fiat Punto CE790FM

Fiat Croma DM265ZK

Fiat Stilo DA048JY

Fiat Stilo DA051JY

2.21 Conteggio del premio

**Garanzie prestate al punto 1 dell'art 2.4**

n. 6 veicoli assicurati Euro.....(per veicolo)= Euro.....

**Garanzie prestate al punto 2 e 3 dell'art 2.3**

Preventivo retribuzioni annue dei dipendenti e degli amministratori, esclusi gli insegnanti: Euro  
15.000.000,00 (quindicimilioni) al tasso annuo lordo del .....<sup>°/°°</sup>

LA CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi dell'art.1341 C.C. la Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i  
seguenti articoli:1.2 - 1.5 - 2.9 - 2.13 – 2.14 - 2.15.

LA CONTRAENTE

LA SOCIETA'